D.LGS. N. 81/2015: NUOVE COMUNICAZIONI DOVUTE DA IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI RELATIVE A CIASCUNA PRESTAZIONE DI LAVORO ACCESSORIO

Per quanto riguarda l'applicazione del nuovo co. 3, art. 49, D.Lgs. n. 81/2015, relativo all'obbligo di comunicare alle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) alcuni dati del lavoratore (accessorio) almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, si pone la questione di comprendere quali siano i soggetti committenti tenuti a tale adempimento.

La norma così si esprime:

"I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni".

La norma, dunque, non riguarda tutti i committenti, ma solo gli "imprenditori" (agricoli e non) e i "professionisti".

Certamente non possono essere qualificati imprenditori i committenti che non esercitano alcuna attività d'impresa o di lavoro autonomo (dunque, tutti i soggetti che non possiedono Partita IVA).

Altrettanto deve dirsi dei soggetti che, analogamente alle persone fisiche, possono avere una sfera commerciale e una sfera non commerciale ed impiegano un lavoratore all'interno delle attività appartenenti alla sfera non commerciale (per la parrocchia: colui che provvede alla cura della chiesa, alla pulizia degli ambienti parrocchiali, l'educatore retribuito in oratorio ...).


Per quanto riguarda i lavoratori impiegati nella sfera commerciale si dovrebbe ritenere che siano soggetti alla nuova disposizione del co. 3. Tuttavia la soluzione adottata dall'INPS per una precedente analoga questione induce a conclusioni diverse. Si tratta della previsione del co. 1, art. 48 che, in riferimento al limite del compenso erogabile a ciascun lavoratore, distingue tra committenti imprenditori o professionisti e gli altri committenti:

"1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma".

Per verificare che il committente imprenditore o professionista non superi tale importo l'INPS chiede di sottoscrivere in via telematica un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46, DPR 445/2000, il cui contenuto è il seguente

Avvocatura – Comunicato Portale 20 ottobre 2016 (con aggiornamento del 22 novembre)

Comunicazione (con anticipo di 60 minuti) dei dati relativi a ciascuna prestazione



Come si può notare non si deve considerare imprenditore – limitatamente alla normativa del lavoro accessorio – chi, pur essendo titolare di partita IVA, rientra tra alcune tipologie di soggetti:

- 1. Committente pubblico
- 2. Ambasciate
- 3. Partiti e movimenti politici
- 4. Gruppi parlamentari
- 5. Associazioni sindacali
- 6. Associazioni senza scopo di lucro
- 7. Fondazioni che non svolgono attività d'impresa
- 8. Condomini
- 9. Associazioni e società sportive dilettantistiche
- 10. Associazioni di volontariato e i Corpi volontari
- 11. Chiese ed associazioni religiose
- 12. Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde, AVIS, ecc.
- 13. Altro.

Avvocatura – Comunicato Portale 20 ottobre 2016 (con aggiornamento del 22 novembre)

Comunicazione (con anticipo di 60 minuti) dei dati relativi a ciascuna prestazione

Pertanto si deve ritenere che ad oggi, considerato che la Circolare 1 del 17 ottobre 2016 del INL (Istituto Nazionale Lavoro) non modifica l'ambito dei soggetti che devono essere considerati imprenditori – limitatamente alla questioni relative al lavoro accessorio – le parrocchie (e gli altri enti ecclesiastici) e le associazioni civili senza scopo di lucro che gestiscono, per esempio, una scuola, il bar parrocchiale, il cine-teatro, la casa per ferie (ed ogni altra attività economica) sono esplicitamente considerati "non imprenditori" e, dunque, ad essi non si applica la nuova disposizione circa la comunicazione preventiva dell'attivazione di un rapporto di lavoro accessorio di cui al co. 3, art. 49, D.Lgs. n. 81/2015.

L'esclusione delle parrocchie dal nuovo obbligo di denuncia alla DTL è stata confermata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva - con Nota n. 0020137 del 2 novembre scorso (in particolare si veda FAQ n. 7).

Don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale